



Arcidiocesi di Catania
Ufficio Cancelleria

Catania, 21 marzo 2025

Prot. N. 377/U/25

Reverendo Signore,

mi reco a premura comunicarLe che, in sintonia con il Comune di Catania e con gli altri pregiati Comuni (cf *Allegato*), si è chiarito molto utilmente che gli stimati Ufficiali dello Stato Civile competenti accettano senz'altro la legittima richiesta di **pubblicazioni** ai fini della celebrazione di un matrimonio in forma concordataria, anche nel caso in cui uno dei nubendi, o entrambi, abbia precedentemente già contratto matrimonio concordatario con altra persona e successivamente abbia ottenuto *prima* la sentenza civile definitiva di divorzio con cessazione degli effetti civili di detto matrimonio e *poi* sentenza canonica definitiva del Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del medesimo matrimonio.

Profitto volentieri della circostanza per porgere i miei più cordiali saluti nel Signore.



Il Cancelliere Arcivescovile

don Roberto Interlandi

(*don Roberto Interlandi*)

A TUTTI I REV. DI PARROCI
E AMMINISTRATORI PARROCCHIALI
LORO SEDI

(*con Allegato*)



Arcidiocesi di Catania
Ufficio Cancelleria

Catania, 5 marzo 2025

Prot. N. 267/U/25

Egregio Signor Sindaco,

presso codesto pregiato Comune sembra sia invalsa la prassi di rifiutare le pubblicazioni ai fini della celebrazione di un matrimonio in forma concordataria, quando uno dei nubendi, o entrambi, abbia già contratto matrimonio concordatario con altra persona e successivamente abbia ottenuto prima la sentenza civile definitiva di divorzio con cessazione degli effetti civili di detto matrimonio e poi sentenza canonica definitiva del Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del medesimo matrimonio.

A tale riguardo, dopo un'attenta analisi della normativa concordataria, statale e canonica in merito, e, inoltre, confortato anche dai riscontri ottenuti sia da altri Comuni che insistono in questa Arcidiocesi (quali, per esempio, Belpasso, Gravina di Catania, Misterbianco, Nicolosi, Paternò), sia dai Comuni di diversi Municipi di Roma nonché di Milano, tale prassi appare infondata.

Infatti, ottenuta la sentenza di divorzio, i nubendi possono senz'altro contrarre nuove nozze davanti allo Stato soltanto, come ammesso anche dall'Ufficio competente di codesta Amministrazione pubblica. Qualora invece volessero sposarsi secondo la forma concordataria, essendo lo Stato e la Chiesa «ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani» (art. 7 Cost.), dovrebbe essere riconosciuta civilmente la competenza propria del parroco (del domicilio di uno dei nubendi) di istruire, con la supervisione di questa Curia, la pratica matrimoniale: in tale istruttoria matrimoniale rientra, tra l'altro, il compito di richiedere legittimamente le pubblicazioni

../..

Egregio Signore
Dott. ENRICO TRANTINO
Sindaco
Comune di Catania
CATANIA
comune.catania@pec.it

civili per il matrimonio da celebrarsi in forma concordataria, avendo previamente verificato tutte le condizioni canoniche del caso la cui competenza è ultimamente di questa Curia che, oltre a concedere eventualmente le debite licenze o dispense canoniche, apporrà il proprio *nulla osta* a completamento dell'istruttoria.

Non si comprende, quindi, la legittimità del surriferito rifiuto, da parte dell'Ufficiale dello Stato civile. Pertanto, allo scopo di uniformare opportunamente la prassi in materia matrimoniale adeguandola almeno a quella degli altri Comuni presenti in questa Arcidiocesi, se non anche a quella degli altri importanti Comuni italiani, a meno che non siano in vigore ulteriori normative legittimamente emanate — che questa Curia (e gli altri Comuni sentiti) non conosce e in tal caso domanda gentilmente di esserne informata —, sono a chiedere cortesemente a codesta pregiata Amministrazione pubblica di accettare d'ora innanzi la richiesta di pubblicazioni ai fini della celebrazione di un matrimonio in forma concordataria, anche quando uno dei nubendi, o entrambi, abbia già contratto matrimonio concordatario con altra persona e successivamente abbia ottenuto prima la sentenza civile definitiva di divorzio con cessazione degli effetti civili di detto matrimonio e poi sentenza canonica definitiva del Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del medesimo matrimonio.

Grato di un cortese riscontro, profitto della circostanza per porgere i miei più distinti saluti.

Il Cancelliere Arcivescovile



don Roberto Interlandi
(don Roberto Interlandi)